

SOCIETA'

di TOMMASO DADDI

Codice della crisi: le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

Tempistiche, ambito applicativo e ammontare debitorio: le segnalazioni di allerta dei creditori pubblici qualificati, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Un emendamento approvato alla Camera il 27.07.2022 in sede di conversione del " **Decreto Semplificazioni** " ha modificato la normativa delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati ex art. 25 -novies D. Lgs. 14/2019, segnatamente quelle a carico dell'Agenzia delle Entrate. Ma andiamo per gradi e ripercorriamo l'ambito di applicazione e l'ammontare debitorio superato il quale **l'Inps, l'Inail, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione** provvederà a segnalare all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, a mezzo Pec o, in mancanza, con lettera raccomandata A/R, una **possibile crisi aziendale** mediante l'invito alla presentazione di un'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi ex art. 17, ove ne ricorrano i presupposti. Tali comunicazioni non implicano, tuttavia, alcun automatismo, rimettendo all'organo di amministrazione la valutazione della circostanza segnalata e l'esame, qualora non fosse già stato compiuto, dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile ex art. 2086.

Per quanto riguarda le **segnalazioni dell'Inps**, saranno dirette, ai sensi del c. 1, lett. a), a tutte quelle realtà che hanno un ritardo di **oltre 90 giorni** nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore al **30% di quelli dovuti nell'anno precedente** e all'importo di **15.000 euro** (in presenza di lavoratori subordinati e parasubordinati) ovvero all'importo di **5.000 euro** (in mancanza di lavoratori subordinati e parasubordinati).

La **segnalazione Inail** scatta invece in presenza di un debito per premi assicurativi scaduto da **oltre 90 giorni** e non versato, superiore a **5.000 euro** (c. 1, lett. b).

Le **segnalazioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione**, invece, saranno inviate in caso di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da **oltre 90 giorni**, superiori, per le imprese individuali a **100.000 euro**, per le società di persone a **200.000 euro** e per le altre società a **500.000 euro** (c. 1, lett. d).

Le tre segnalazioni in discorso verranno inviate entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati sopra. Per quel che concerne l'ambito applicativo: per l'Inps per i debiti accertati a decorrere **dal 1.01.2022**; per l'Inail per i debiti accertati a decorrere **dal 15.07.2022** (data di entrate in vigore del Decreto); per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per i carichi affidati **dal 1.07.2022**. La nuova formulazione del c. 1, lett. c) ha modificato la soglia (irrisoria) di **segnalazione dell'Agenzia delle Entrate** originariamente prevista in 5.000 euro vincolandola, per somme fino a 20.000 euro, a un rapporto tra il debito e il volume d'affari conseguito nell'anno precedente. In particolare, la segnalazione verrà formulata in presenza di debiti scaduti e non versati relativi a Iva, risultanti dalle liquidazioni periodiche di cui all'art. 21-bis D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010 di **importo superiore a 5.000 euro** e, comunque, **non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari dell'anno precedente**. Qualora il debito sia superiore a **20.000 euro** la segnalazione verrà inviata a prescindere dall'ammontare del volume d'affari.

E' stato modificato altresì l'ambito applicativo: non più i debiti risultanti dalle liquidazioni periodiche relative al 1° trimestre 2022 ma da quelle del 2° trimestre.

A mero titolo esemplificativo: qualora dalla liquidazione del 2° trimestre risulti un debito per Iva non versata di 4.500 euro non sarà inviata alcuna segnalazione (a prescindere dal volume d'affari); qualora ne risulti uno di 25.000 euro sarà inviata segnalazione (a prescindere dal volume d'affari); qualora invece il debito risultante sia di 15.000 euro la segnalazione sarà inviata soltanto in caso di volume d'affari dell'anno precedente inferiore a 150.000 euro.

Infine, preme ricordare che, nella nuova formulazione, le segnalazioni dell'Agenzia delle Entrate saranno **inviare entro 150 giorni** (e non più 60) dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 21-bis D.L. 78/2010.